



## CALDAIE A CONDENSAZIONE GENERATORI AD ARIA A CONDENSAZIONE (comma 347, articolo 1, Legge 296/2006)

### TIPOLOGIA DI INTERVENTO:

Sono agevolabili:

- sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza energetica stagionale per il riscaldamento d'ambiente ( $\eta_s \geq 90\%$ , pari al valore minimo della classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18/02/2013;
- sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di cui al superiore punto a) e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02;
- sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori d'aria calda a condensazione.

### Chi può accedere?

Tutti i contribuenti che:

- sostengono le spese di riqualificazione energetica;
- possiedono un diritto reale sulle unità immobiliari costituenti l'edificio.

Tutti i contribuenti, in alternativa all'utilizzo diretto della detrazione fiscale, possono optare per la cessione del credito<sup>1</sup>.

### Per quali edifici?

Gli edifici che, alla data d'inizio dei lavori, siano:

- "esistenti", ossia accatastati o con richiesta di accatastamento in corso, e in regola con il pagamento di eventuali tributi;
- dotati di "impianto termico", così come definito dalla *faq* n. 9D sull'ecobonus<sup>2</sup>.

### Entità del beneficio

Aliquota di detrazione:

- ✓ 50% delle spese totali sostenute dal **01/01/2018** al **31/12/2020** per gli interventi di **tipo a)**<sup>3</sup>;
- ✓ 65% delle spese totali sostenute dal **01/01/2018** al **31/12/2020** per gli interventi di **tipo b) e c)**.



Limite massimo di detrazione ammissibile: **30.000 euro per unità immobiliare.**



## Requisiti tecnici dell'intervento

- L'intervento deve configurarsi come **sostituzione totale o parziale** del vecchio generatore termico e non come nuova installazione.
- Il nuovo generatore di calore a condensazione può essere **ad aria o ad acqua.**
- In **tutti gli interventi**, ove tecnicamente possibile, sono installate su tutti i corpi scaldanti **valvole termostatiche a bassa inerzia termica**, corredate dalla certificazione del fornitore, ovvero altro sistema di termoregolazione (di tipo modulante e agente sulla portata) con l'esclusione degli impianti di climatizzazione invernale progettati e realizzati per funzionare con temperature medie del fluido termovettore inferiore a 45 °C<sup>4</sup>.
- Per gli **interventi di tipo a)**, l'efficienza energetica per il riscaldamento d'ambiente del generatore deve essere **( $\eta_s$ )  $\geq$  90%**.  
Per interventi **di tipo b)**, oltre al precedente requisito, devono essere installati **sistemi di termoregolazione evoluti appartenenti alle classi V, VI oppure VIII** della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02.  
Per **interventi di tipo c)**, il **rendimento termico utile** riferito al potere calorifico inferiore a carico pari al 100% della potenza termica utile deve essere  **$\geq 93 + 2 \log P_n$** .
- Per tutti gli interventi, nel caso di impianto **con potenza nominale del focolare  $\geq$  100 kW**, oltre ai precedenti requisiti:
  - deve essere adottato un bruciatore di tipo modulante;
  - la regolazione climatica deve agire direttamente sul bruciatore;
  - deve essere installata una pompa elettronica a giri variabili o sistemi assimilabili.

Devono essere, inoltre, rispettate le norme nazionali e locali vigenti in materia urbanistica, edilizia, di efficienza energetica, di sicurezza (impianti, ambiente, lavoro).



## Spese ammissibili

- **Smontaggio e dismissione** dell'impianto di climatizzazione esistente.



- **Fornitura e posa in opera** di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione a regola d'arte dell'impianto termico esistente con un generatore a condensazione.
- **Adeguamento** della rete di distribuzione, dei sistemi di accumulo, dei sistemi di trattamento dell'acqua, dei dispositivi di controllo e regolazione nonché sui sistemi di emissione.
- **Prestazioni professionali** (produzione della documentazione tecnica necessaria, direzione dei lavori, etc.)



## Documentazione necessaria

### DOCUMENTAZIONE DA TRASMETTERE ALL'ENEA

1. **“Scheda descrittiva dell'intervento”** entro 90 giorni dalla data di fine dei lavori o di collaudo delle opere <sup>5</sup>, ESCLUSIVAMENTE attraverso l'apposito sito web relativo all'anno in cui essi sono terminati (<https://detrazionifiscali.enea.it/>) La “scheda descrittiva”, nel caso di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti aventi potenza nominale del focolare > 100 kW, deve essere redatta da un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra o perito iscritto al proprio albo professionale).

### DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE A CURA DEL CLIENTE

1. DI TIPO “TECNICO”:
  - stampa originale della **“scheda descrittiva dell'intervento”**, riportante il codice CPID assegnato dal sito ENEA, firmata dal soggetto beneficiario e, nel caso di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti aventi potenza nominale del focolare > 100 kW, da un tecnico abilitato;
  - **asseverazione**, redatta da un tecnico abilitato ai sensi degli articoli 4 e 9 del D.M. 19/02/2007 e successive modificazioni, attestante anche il rispetto dei requisiti tecnici di cui sopra<sup>6</sup>.

Nel caso di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti aventi potenza nominale del focolare ≤ 100 kW, l'asseverazione può essere sostituita:

- per **interventi di tipo a)**, dalle informazioni di prodotto o caratteristiche tecniche facenti parte delle informazioni rese dal fornitore ai sensi dei Regolamenti della



- Commissione n. 811/2013 e n. 813/2013, riportanti il valore dell'efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente ( $\eta_s$ );
- per **interventi di tipo b)**, sia dalle informazioni di prodotto o caratteristiche tecniche facenti parte delle informazioni rese dal fornitore ai sensi dei Regolamenti della Commissione n. 811/2013 e n. 813/2013 riportanti il valore dell'efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente ( $\eta_s$ ), sia dalla scheda di prodotto del dispositivo di controllo della temperatura che deve appartenere alle classi V, VI oppure VIII della Comunicazione della Commissione 2014/C 207/02;
  - per **tutti gli interventi**, dalla certificazione del produttore (o fornitore o importatore) delle valvole termostatiche a bassa inerzia termica (o di altro tipo di regolazione) che attesti il rispetto dei requisiti oggetto dell'asseverazione.
  - **Scheda tecnica** dei generatori installati.

E, inoltre, copia della dichiarazione di conformità ai sensi del D.M 37/08 e libretto di impianto.

## 2. DI TIPO "AMMINISTRATIVO":

- **delibera assembleare** di approvazione di esecuzione dei lavori nel caso di interventi sulle parti comuni condominiali;
- **fatture** relative alle spese sostenute, ovvero documentazione relativa alle spese il cui pagamento non possa essere eseguito con bonifico, e per gli interventi su parti comuni condominiali dichiarazione dell'amministratore del condominio che certifichi l'entità della somma corrisposta dal condomino;
- **ricevute dei bonifici**<sup>7</sup> (bancari o postali dedicati ai sensi della Legge 296/2006) recanti la causale del versamento, con indicazione degli estremi della norma agevolativa, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il numero e la data della fattura e il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto destinatario del singolo bonifico;
- **stampa della e-mail inviata dall'ENEA contenente il codice CPID** che costituisce garanzia che la scheda descrittiva dell'intervento è stata trasmessa.

**Per ulteriori approfondimenti di natura fiscale** si rimanda ai documenti e alle guide redatti dall'Agenzia delle Entrate (<https://www.energiaenergetica.enea.it/detrazioni-fiscali/ecobonus/guida-agenzia-delle-entrate-ecobonus.html>).



**Note:**

<sup>1</sup> Per approfondimenti si rimanda alla Guida dell'Agenzia delle Entrate su "Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico": <https://www.energiaenergetica.enea.it/detrazioni-fiscali/ecobonus/guida-agenzia-delle-entrate-ecobonus.html>.

<sup>2</sup> La *faq* n. 9D sull'ecobonus può essere consultata all'indirizzo <https://www.energiaenergetica.enea.it/detrazioni-fiscali/ecobonus/faq-ecobonus/d-impianti-termici-comma-347.html>.

<sup>3</sup> A seguito delle modifiche apportate all'art. 14 del D.L. n. 63/2013 dall'art. 119 del D.L. 34/2020 come convertito con la legge 17 luglio 2020 n.77.

<sup>4</sup> Qualora non sia tecnicamente possibile effettuare la regolazione della temperatura per singolo ambiente, le motivazioni sono riportate nella dichiarazione di conformità resa ai sensi del D.M. 37/2008 a cura dell'installatore e, quando prevista, nella relazione tecnica di cui all'articolo 8, comma 1, del D.Lgs. 192/2005 redatta a cura del tecnico abilitato.

<sup>5</sup> La "scheda descrittiva dell'intervento" può essere trasmessa all'ENEA anche oltre il termine di 90 giorni, qualora sussistano le condizioni riportate nella *faq* n. 6E sull'ecobonus (<https://www.energiaenergetica.enea.it/detrazioni-fiscali/ecobonus/faq-ecobonus/e-quesiti-di-natura-fiscale.html>).

<sup>6</sup> L'asseverazione può essere sostituita dalla dichiarazione - obbligatoria ai sensi dell'art. 8, comma 2, del D.Lgs. 192/2005 e successive modificazioni - resa dal direttore dei lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate, purché siano riportate le pertinenti dichiarazioni e condizioni richieste nell'asseverazione.

<sup>7</sup> I contribuenti non titolari di reddito di impresa devono effettuare il pagamento delle spese sostenute mediante bonifico bancario o postale (anche "on line"). I contribuenti titolari di reddito di impresa sono invece esonerati dall'obbligo di pagamento mediante bonifico bancario o postale. In tal caso, la prova delle spese può essere costituita da altra idonea documentazione.